

weisführung. Als sehr sinnvolle Hypothese wird man die Beobachtung aber in einem weiteren zeitlichen Kontext gelten lassen können. Nicht restlos zu überzeugen vermag auch die Interpretation des Münzprivileges Friedrichs I. für Brixen von 1179. Der Wortlaut des Diploms läßt eigentlich nur den Schluß zu, daß der Kaiser damals die Erlaubnis erteilte, in der Bischofsstadt oder anderswo im Sprengel des Oberhirten eine Münze zu errichten. Die Feststellung einer Ausdehnung des Brixner Münzregals auf den gesamten Diözesanbereich oder einer erweiternden Bestätigung des Brixner Münzrechtes, wie Rizzolli bezüglich dieser Urkunde formuliert (S. 39 und 49), findet im Text selbst keine Stütze.

Diese Randbemerkungen vermögen aber in keiner Weise den ganz ausgezeichneten Eindruck des neuen Standardwerkes zur frühen Tiroler Münzgeschichte zu trüben. Dem Autor ist zu seiner Leistung zu gratulieren, wobei auch Ausstattung und Reproduktionen höchste Anerkennung verdienen. Es bleibt zudem die Hoffnung auf die angekündigte Fortsetzung.

Josef Riedmann

---

Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di F. Giacomoni, 3 voll.: I, Dal '200 alla metà del '500; II, Dalla seconda metà del '500 alla fine dell'età dei Madruzzo; III, Dall'età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento.

(Edizioni Universitarie Jaca; 85) Milano: Ed. Jaca Book, 1991.

I tre grossi tomi (oltre 2.000 pagine complessive) pubblicati a cura di Fa-

bio Giacomoni raccolgono 190 testi normativi relativi a comunità rurali del territorio trentino (con riferimento, peraltro non esplicitato, all'attuale distrettuazione civile, non al territorio diocesano) dislocati su un arco di oltre sei secoli (dal 1202, *regula comunitatis Civeçani*, al 1807 - dunque a un dipresso al momento della secolarizzazione del principato vescovile di Trento - quando vengono promulgati gli *Ordini della regola ossia vicinia di Corné* sotto Brentonico). Si tratta (cfr. l'*Introduzione* del curatore, p. XIV) di 3 documenti del secolo XIII, 10 del XIV, 31 del XV, 55 del XVI, 34 del XVII e 57 del XVIII - l'ultimo appunto del 1807. A ciascun documento è preme-

ssa una sommaria nota introduttiva, che segnala (non di rado con qualche imprecisione) fonti ed eventuali edizioni, e dà qualche sommaria indicazione sul contenuto. All'edizione è preme-ssa una *Presentazione* di P.H. Stahl (*Gli statuti delle comunità*, pp. I-IX), una *Introduzione* del curatore (pp. XXV) e una nota ai testi (*Criteri per la trascrizione*, pp. XXVI-XXXIII), dovuta a M[ariano] W[elber]; a conclusione del vol. III, si trovano gli indici dei nomi di luogo e di persona. Nelle considerazioni introduttive - singolarmente, e forse eccessivamente, sintetiche per una ricerca di mole siffatta, certamente assai onerosa anche sotto il profilo dell'impegno editoriale e finanziario - Giacomoni espone brevemente l'itinerario dell'indagine (alla base della quale stava, almeno inizialmente, un lavoro collettivo) e gli interessi che l'hanno guidata. L'accento è posto, in modo deciso (anzi quasi esclusivo), sulla dimensione interna della vita delle comunità rurali trentine del basso medioevo e dell'età moderna per quanto riguarda le relazioni so-

ciali e giuridiche; e analogamente, per quanto riguarda il rapportarsi con l'ambiente, si sottolineano tanto a livello di insediamenti<sup>1</sup> che di bilancia uomo/risorse, le persistenze, la staticità, la tendenza al mantenimento sul lunghissimo periodo di un equilibrio in parte imposto dal determinismo geografico dell'ambiente alpino. Con questi interessi del curatore e con questa ottica è coerente la scelta dell'autore della *Presentazione*, quel P.H. Stahl che pubblicò con M. Guidetti, fra il 1975 e il 1978 (per i tipi della stessa casa editrice che pubblica queste carte di regola e statuti trentini) una serie di volumi sulle comunità di villaggio italiane ed europee ispirati ad un generico apprezzamento per la comunità rurale in quanto 'comunità di vita' caratterizzata da "perennità straordinaria": un modello estremamente discutibile, che viene in qualche modo qui riproposto, e che consente all'autore di richiamare ad un tempo, nel nome appunto delle comunità di villaggio, il mondo rurale slavo (russo, serbo, albanese...), la Norvegia e la Moldavia, Paolo Grossi e Fustel de Coulanges.<sup>2</sup>

Il nucleo fondamentale di questa tesi, l'idea cioè di una staticità di fondo, se non di una immobilità della società rurale trentina, è tradizionalmente presente nella storiografia trentina. Anziché adeguarvisi, poteva forse essere l'occasione per inserire maggiormente la ricerca sulle comunità rurali trentine nel dibattito storiografico complessivo. Nella storiografia sull'Italia e sull'Europa medioevale e moderna la tematica delle comunità rurali e dei loro statuti è stata infatti tutt'altro che assente negli ultimi anni: una eccellente antologizzazione di temi e di problemi è data, per esempio, dal volume

curato da I. Tocci, *Le comunità negli stati italiani d'antico regime*, Bologna 1989. Nell'introduzione a questo volume, Tocci si interroga sulle fortune e sulle prospettive storiografiche del tema 'comunità' e lancia un torniamo-agli-statuti: propone cioè una riconsiderazione della tematica istituzionale nel suo complesso, e della fonte statutaria in particolare, come antidoto a quel sociologismo comunitaristico, all'eccessiva centralità delle tematiche della *sociabilité villageoise*, all'attenzione esclusiva alle dinamiche interne al microcosmo comunitario, che è un rischio obiettivo delle ricerche sulle comunità rurali. Il momento era dunque storiograficamente favorevole ad una ripresa e un approfondimento sul tema degli statuti rurali trentini, ed avrebbe potuto consentire utili comparazioni. Il momento era inoltre favorevole anche sotto un altro profilo: la ricerca sulle fonti statutarie attraversa in Italia una fase abbastanza felice di rinnovata attenzione da parte degli storici del diritto e degli storici *tout court*, come testimonia un intenso dibattito metodologico ed una fitta serie di iniziative editoriali (che stanno tra l'altro interessando direttamente e ripetutamente anche l'area trentina, con la pubblicazione recente degli statuti quattrocenteschi di Rovereto, di Ala-Avio e degli statuti della val di Ledro, nonché con quella prossima degli statuti cinquecenteschi di Pergine, nella collana del "Corpus statutario delle Venezie" diretta da G. Ortalli, e con quella in corso degli statuti trecenteschi del Primiero, nella collana della "Deputazione di storia patria delle Venezie"). Tali favorevoli congiunture non sono state colte, come evidenzia la accennata esiguità degli studi posti a corredo di questa edizione. Ma ciò detto, la ri-

cerca deve essere analizzata per quello che soprattutto essa è, cioè una edizione comunque meritoria di fonti. Sotto il profilo della mera trascrizione e della intelligibilità dei testi, il risultato sembra accettabile, grazie alle cure di M. Welber, al quale è dovuta una revisione complessiva dell'intero materiale (e si trattava di un compito non semplice).

In verità suscita qualche dubbio l'esplicita dichiarazione, in apertura dei *Criteri per la trascrizione* (p. XXVI) che "quest'opera in tre volumi ... non è e non ha voluto essere una vera e propria edizione, con le premesse ed il corredo necessari per una simile impresa, bensì una trascrizione di testi che, per diversi motivi, risultavano - all'inizio del lavoro - inaccessibili ad un certo pubblico", mentre il suo obiettivo era quello di produrre "una edizione diplomatica a fini essenzialmente divulgativi". Di seguito occorre intendersi sul significato di divulgazione, giacché ben difficilmente un'opera di questa mole e di questo impegno può rientrare in tale categoria. Ad ogni modo, nonostante la sommarietà, che si riscontra in più casi, delle indicazioni fornite sulle caratteristiche del testimone prescelto per la trascrizione (di cui qualche volta non si fornisce l'ubicazione), i testi in quanto tali sono - ripetiamo - fruibili, e ovviamente ricchissimi di dati e di notizie del più vario interesse. Sono rimasti tuttavia non risolti, nell'edizione di cui stiamo discutendo, diversi problemi di grande importanza, che meritano di essere segnalati e sia pur rapidamente discussi per una valorizzazione del lavoro svolto ed una utilizzazione di questi testi in un contesto complessivo, al di là del mero interesse per la normativa locale. Un primo problema riguarda i

criteri di scelta degli statuti accolti nei tre volumi. L'utilità estrema di "repertori e raccolte di statuti condotti su base territoriale vasta"<sup>3</sup> (e un territorio diocesano, o un distretto cittadino, rientrano per quanto riguarda la statutaria rurale in questa accezione) è stata sottolineata anche di recente. La considerazione complessiva del patrimonio statutario di un'area definita può concretizzarsi tuttavia secondo modalità diverse. Sono stati compilati inventari di fonti, come quello dedicato agli statuti delle comunità rurali del territorio bergamasco, attento anche agli aspetti codicologici, al manoscritto/manufatto;<sup>4</sup> oppure utili rassegne bibliografiche, come quella approntata proprio per il territorio trentino da Mauro Nequirito, che ovviamente anche il Giacomoni menziona (*Le carte di regola delle comunità rurali trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Presentazione di Cesare Mozzarelli, Mantova 1988), che ha schedato tutte le edizioni sinora disponibili di 'carte di regola' premettendo alla parte bibliografica del lavoro una importante introduzione, nella quale viene discusso il concetto stesso di 'carta di regola', indistinguibile da quello di 'statuto rurale', si analizza la struttura interna di questi testi, si affronta il problema dei rapporti con i poteri territoriali, si disegna una rapida storia degli studi. Non sono mancate naturalmente - in un panorama editoriale che, in questo settore, è particolarmente vario e ricco, proprio perché risponde a sollecitazioni molto varie - edizioni, più o meno cospicue, più o meno cronologicamente circoscritte, anche per l'area alpina, tanto in Italia<sup>5</sup> quanto oltralpe<sup>6</sup>. Il Giacomoni ha scelto quest'ultima strada - la più impegnativa e meritoria -, quella della pubblicazione di

un *corpus* di grandi proporzioni, e per giunta su un arco cronologico lunghissimo. Si corona in tal modo un desiderio ultrasecolare degli storici ed eruditi trentini: già nel 1861 il Gar e il Bernardelli progettavano l'edizione completa di tutte le carte di regola, "la quale verrebbe corredata da una introduzione storico-legale"<sup>7</sup>; avevano inventariato 135 documenti nella Biblioteca Comunale di Trento e progettavano di estendere a tappeto la ricerca. Una volta scelta la strada dell'edizione, occorreva tuttavia dare conto prima di tutto dei criteri seguiti per l'individuazione e la selezione dei testi da pubblicare. Quanto all'individuazione, si ricava dalle annotazioni preposte ai testi editi che la ricerca è stata tra l'altro effettuata, almeno in qualche caso, anche in sedi non locali (sono, così, assai numerosi i testi cinque-settecenteschi reperiti - spesso si tratta a quanto risulta dell'ultimo manoscritto sopravvissuto - tra i mss. Dipauliani del *Ferdinandeam* di Innsbruck); ma non si ha un quadro preciso del lavoro compiuto. Non risulta per esempio che siano stati consultati (o per lo meno non se ne dà conto) i principali repertori di fonti statutarie, come il *Catalogo degli statuti della Biblioteca del Senato della Repubblica* (a puro titolo di esempio, nel recentissimo vol. VII [lettera S], edito nel 1991 a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, che ovviamente non poteva essere consultato per questa edizione, figurano diversi manoscritti di statuti trentini: Scurelle, Smarano, Sarnonico, ecc.), mentre non v'è dubbio che sia stata amplissima la ricerca nei depositi pubblici di Trento città<sup>8</sup> e di Rovereto, negli archivi comunali e negli archivi privati trentini (è ampiamente utilizzata una fonte nota da tempo e

di grande rilievo, come il *regolanarium* di Castel Bragher, raccolta di carte di regola effettuata per cura della famiglia Thun). Sarebbe stato estremamente utile disporre di un elenco preciso (e anche di una cartografazione, per facilitare la fruizione ai non trentini !) dei 230 testi raccolti in totale, dei quali 90 editi e 140 inediti (cfr. *Introduzione*, pp. XI-XIII). Quanto alla selezione operata su questa amplissima base documentaria, sarebbe stato utile conoscere i criteri in base ai quali, di questi 230 testi, 40 sono stati esclusi "per mancanza materiale di spazio" e gli altri 190 inclusi.<sup>9</sup> Il materiale inedito preso in considerazione è infatti molto ampio,<sup>10</sup> ma non risulta che esso sia stato privilegiato in modo sistematico. Così si fa ad esempio per lo statuto di Storo, del quale si pubblica l'inedito del 1497 trascurando l'edito del 1480; ma in parecchi casi si procede alla ripubblicazione di testi già editi (nelle diverse 'stagioni storiografiche' che hanno scandito l'attenzione per la statutaria rurale trentina).<sup>11</sup> Non risulta neppure seguito il criterio (peraltro discutibile) di privilegiare il primo testo disponibile di una singola comunità, perché di alcune 'carte di regola' è pubblicata solo una redazione (segnalando nella nota introduttiva l'esistenza di successivi rifacimenti o addizioni), di altre invece si sceglie la seconda disponibile, o si pubblicano più redazioni. Così, per esempio, limitandosi al Quattro-Cinquecento, il frammento del 1420 (reso noto dal Cesarini Sforza in sede di edizione dello statuto di Vezzano del 1574) non è riedito;<sup>12</sup> degli statuti di Levico e Selva (*statuta et ordinamenta communitatis Levigi et Silve*, risalenti al 1431, pervenuti in copia della fine del Quattrocento) le successive redazioni

del 1559 e del 1595 vengono semplicemente segnalate; della normativa di Tres si pubblica un testo del 1559 a preferenza di uno del 1551; degli statuti di Sfruz e Smarano si pubblicano invece tanto due carte quattrocentesche (1437 e 1483) quanto una del 1580.<sup>13</sup> Sembra tacitamente adottato poi (anche se non ci sembra venga esplicitato in nessun luogo) il criterio di escludere quella particolare categoria di statuti rurali - correttamente individuati dal Nequirito nel saggio introduttivo premesso alla sua schedatura<sup>14</sup> - che regolano non la vita di una comunità rurale, ma lo sfruttamento di territori ben delimitati (di solito comprensori boschivi delle vallate più isolate: sono noti e studiati i casi delle regole di Spinale e Manez in val Rendena, di Rucadin in val di Fiemme, di Vardabio a Predazzo). Qualche altro testo poi è trascurato forse per il suo basso tasso di formalizzazione normativa e la conseguente difficoltà di inquadrarlo nella pur elastica categoria di 'carta di regola'.<sup>15</sup> Accanto a queste più o meno motivate omissioni, va poi citato un inserimento ingiustificato, quello di uno statuto rurale del 1447, relativo alla comunità di Belvedere nell'Astigiano, che ha l'unico merito di essere conservato nella Biblioteca Comunale di Trento. Altri testi sono resi noti mediante la pubblicazione delle sole rubriche, per ragioni di spazio (Fiera di Primiero 1367, Bagolino 1473, Pergine 1516, Tione 1578: si tratta di statuti già autonomamente editi o in corso di stampa). In un certo senso coerente con l'interesse preminente, dichiarato dall'editore, per gli aspetti intra-comunitari dei testi statutari, ma in sé discutibile, è infine anche la scelta di omettere senz'altro le norme civili e criminali (Avio 1580, val di Fiemme 1613).

Un secondo gruppo di problemi che questa edizione lascia aperti riguarda le relazioni intercorrenti fra le comunità che hanno prodotto o recepito i testi qui pubblicati e le istituzioni deputate a confermare o a conferire autenticità ai testi stessi. Proprio la lunga vitalità delle carte di regola fa sì che esse siano molto di frequente tradite in testi che sono il risultato di complesse trasformazioni, ricchi di aggiunte, spesso tradotti in volgare (magari a distanza di secoli dalla primitiva redazione<sup>16</sup>); sono testi programmaticamente aperti. Inoltre le carte di regola, normalmente redatte da un notaio, seguono diverse procedure di ulteriore convalidazione e ratifica (da parte del titolare dei diritti di regolanderia o del principe vescovo, o di altri aventi titolo); costoro possono introdurre modifiche, e il testo pervenuto ci può registrarle, salvo poi subire ulteriore rielaborazione e nuova approvazione. Ma il testo pervenuto può anche essere una copia semplice, effettuata in un momento qualsiasi di questo *iter*. E' dunque importante chiarire la natura diplomatica del documento, che interferisce con il testo trasmessoci. Dell'importanza di queste complesse procedure - spesso "tutt'altro che lineari", senza contare poi la "variegata casistica" della rinnovazione -, vale a dire in ultima analisi della necessità di contestualizzare i testi pubblicati, è ben cosciente il Welber, che vi si sofferma sia pure rapidamente in uno dei testi introduttivi all'intera raccolta (pp. XXIX-XXX) - ancorché l'argomento non fosse pertinente ai *Criteri per la trascrizione* oggetto specifico della sua attenzione. E un ammonimento in questa direzione viene del resto ribadito in recenti trattazioni generali, che si occupano ex professo dei

problemi metodologici delle ricerche locali: "chi analizza un testo statutario – ha osservato di recente Cammarosano – deve quindi cercare in prima istanza di ricostruirne la posizione e la dinamica nel tempo in relazione con le altre componenti del quadro istituzionale, l'articolazione di un sistema di relazioni".<sup>17</sup> Con riferimento a testi analoghi, del resto è questa la strada che viene praticata anche in altri contesti territoriali.<sup>18</sup> Di ciò tuttavia si dà conto, nell'edizione di Giacomoni, in modo non sistematico (anche se in particolare per i testi cinque-settecenteschi si riportano in genere addizioni, e conferme e approvazioni delle autorità competenti); pur nella loro giustificata sommarietà, inoltre, le annotazioni introduttive ad ogni singolo testo avrebbero potuto fornire elementi essenziali di inquadramento (e bibliografia relativa), piuttosto che soffermarsi su particolarità contenutistiche. Ciò rende talvolta difficile una piena fruizione dei testi sul piano dell'indagine storico-istituzionale, anche se emergono con chiarezza nodi significativi.<sup>19</sup> È vero, e bisogna dargliene atto, che Giacomoni dichiara, in sede preliminare, che il suo interesse "è rivolto principalmente agli aspetti agronomici-economici e sociali, più che ai problemi istituzionali e giuridici o alle questioni di carattere filologico e paleografico" (p. XII); e in questo senso, come si accennava, egli coerentemente - anche se discutibilmente - privilegia ('tagliando' la materia civile e criminale da alcuni statuti)<sup>20</sup> la normativa inerente la vita interna delle comunità. Ma c'è da chiedersi allora se valesse davvero la pena di impostare un lavoro di così grandi proporzioni per ribadire cose sostanzialmente già note (l'autogoverno delle comunità, la gestione del

territorio e delle risorse silvo-pastorali, i rapporti fra vicini e forestieri, ecc.), e che indiscutibilmente sulla base di questo ricchissimo materiale lo saranno molto di più, senza mettere a disposizione di altri possibili fruitori uno strumento a tutti gli effetti affidabile. Sarebbe stato forse più opportuno concentrare risorse e impegno su un'area cronologica o territoriale definita, e illustrare la fonte in modo esaustivo.

Queste osservazioni sono suggerite proprio dalla ricchezza ed importanza, che è comunque notevole, del materiale che viene messo a disposizione. Ne è prova, per esempio, il fatto che sulla base di un'analisi dei documenti stessi è possibile mostrare quanto sia concreto e diretto il coinvolgimento nella codificazione della componente signorile, che ha talvolta l'iniziativa; la produzione di questa normativa non va ricondotta certo soltanto alla dinamica comunitaria. Così (limitando le nostre osservazioni ai documenti più antichi) i *domini de Telvo* alla fine del Duecento "laudaverunt et confirmaverunt dictas postas factas pro suprascriptis hominibus" di Telve, Torcegno e Carzano; gli statuti di Arco del 1292-95 sono fatti a onore di Odorico d'Arco; la regola di Civezzano, del 1202, è confermata nel palazzo episcopale di Trento, nel 1290, per cura del regolano del comune di Civezzano, Frisonaro Roccabruna; tutti gli statuti della Val Lagarina e delle zone limitrofe del secolo XIV (Folgaria 1315, Pilcante 1374, S. Ilario 1362) fanno capo alla superiorità signorile dei Castelbarco. Lo statuto di Pilcante è promulgato ad esempio per ordine di Alberto di Guglielmo Castelbarco (*marchio et dominus* di Pilcante) che gli uomini "supplices implorant" di autorizzare la stesura dello statuto; l'atto è rogato da un

notaio di Padova, abitante nel castello di Avio, che funge evidentemente da cancelliere signorile. Anche per il Quattrocento, come è evidente, la messa per iscritto della normativa non è estranea alla dialettica fra comunità rurali e signori, che non sono puri testimoni. Citiamo a titolo di esempio gli *ordinamenta regule hominum plebis Clessii* del 1454, redatti da Giorgio del fu Riprando da Cles, regolano, assieme ad uomini da lui eletti, ed approvati dagli uomini delle comunità. Particolarmente eloquente, spostandosi più avanti nel tempo, è un'iniziativa del capitolo della cattedrale di Trento, che attua fra il 1507 e il 1512 un consapevole e globale riordinamento delle proprie giurisdizioni, come attestano le pretenziose arenghe premesse ai nuovi statuti, che nascono su iniziativa del giurisdicente: "... exposuit qualiter omnes civitates, terrae, villae et loca, sive habitantes in eis, vivunt, reguntur et gubernantur secundum leges et statuta et ipsorum bonas consuetudines" (dove è da notare la 'dotto' gerarchia delle fonti di diritto), mentre gli uomini di Villamontagna "inter se non habent bonum regimen nec secundum leges nec statuta, sed solum ex ipsorum voto gubernantur et reguntur". L'intero statuto, come quello del 1507 per la villa di Sover, è strutturato sul "precepit et mandavit". In un caso come questo è evidente la 'imposizione dall'alto' di forma e di contenuti.

Tutto questo rinvia, poi, anche ad un altro problema - pure di grande rilievo - che si pone in termini molto vari ma per la generalità delle 'carte di regola': il problema della mediazione indispensabile, per la stesura scritta, di un notaio o di un altro 'tecnico' della documentazione, il cui ruolo è da valutare

con attenzione nei diversi contesti. Occorre valutare quali schemi vengano seguiti, quale rapporto con la committenza che chiede una formalizzazione di norme consuetudinarie, quale circolazione di modelli e in quali 'aree statutarie' nei diversi momenti di una lunga vicenda storica.<sup>21</sup> Come esempio-limite della sovrapposizione di un armamentario culturale 'colto' alla normativa rurale, si possono fra i testi qui pubblicati ricordare gli *Ordini* del comune di Trambileno (del 1578), che iniziano con una serie di citazioni (banali quanto si voglia, ma non per questo meno significative) di Platone e di Cicerone. È d'altronde, proprio il fatto che le carte di regola sei-settecentesche siano costituite da traduzioni o rifacimenti in volgare, per una migliore intelligenza e un più consapevole uso da parte degli utenti, di precedenti testi, rinvia per le carte di regola del periodo precedente ad una più pesante mediazione.

Quelle ora citate non sono che alcune delle domande che questo materiale così ricco sollecita; ed è davvero da dispiacersi che l'impostazione che è stata data alla ricerca, non adeguata al grande sforzo compiuto, ne impedisca una piena utilizzazione.

Gian Maria Varanini

- 1 A proposito dei quali poteva essere forse menzionato l'importante saggio di A.A. SETTIA, *Stabilità e dinamicismi di un'area alpina: strutture insediative nella diocesi di Trento*, in *La regione Trentino Alto Adige nel medioevo*, I, Rovereto 1986, pp. 253-79.
- 2 Su questi temi, per una radicale critica all'impostazione delle ricerche di Stahl e Guidetti, cfr. M. SCARDOZZI, *Comunità contadina e romanticismo rurale*, in "Quaderni storici", XIII (1978), fasc. 39, pp. 1115-1121.
- 3 P. CAMMAROSANO, *Italia medioevale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Firenze 1991, p. 157.
- 4 *Statuti rurali e statuti di valle*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1983.

- 5 Un esempio abbastanza recente, relativo ad un'area montana cispalpina contigua al Trentino, è l'edizione delle regole cadornine procurata dallo Zanderigo Rosolo.
- 6 Cfr. ad esempio *Tirolische Weistümer*, 5. Teil, hrsg. von N. GRASS - K. FINSTERWALDER, Innsbruck 1966 (fa parte della collezione di "Österreichische Weistümer"); l'edizione è preceduta da un saggio storiografico del Grass. Per un quadro sintetico su questa tipologia documentaria in area austriaca, anche con riferimento alla maggiore o minore densità nelle diverse regioni storiche, cfr. H. BALTL, *Die österreichischen Weistümer. Studien zur Weistumsgeschichte*, in "Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", 59 (1951), pp. 365-410 e 61 (1953), pp. 38-78.
- 7 D. REICH, *Del più antico statuto ...*, in "Programma dell'I.R. Ginnasio superiore di Trento alla fine dell'anno scolastico 1888-1889", pp. 5-6.
- 8 Sia tra i manoscritti della Biblioteca Comunale, sia nell'archivio della principale magistratura amministrativa cittadina, il Magistrato Consolare, ove si conservano gli statuti relativi alle comunità direttamente dipendenti dal comune cittadino.
- 9 Imprecisa e talvolta mancante è anche la stessa collocazione archivistica dei testi pubblicati (è il caso per esempio dello statuto di Bolbeno, 1475, p. 182 del vol. I).
- 10 Raramente non vengono menzionate edizioni locali recenti; cfr. ad esempio M. GRAZIOLI, *Poste e ordinamenti di Dro e Ceniça. Alcuni spunti sul primo ordinamento del XIV secolo*, in "Il Sommolago", V (1988), a proposito delle norme del 1385 c., edite nel vol. I. Cfr. inoltre M. GRAZIOLI, *I capitoli di Dro e Ceniça nel 1600*, *ibidem*, II (1985).
- 11 Per una interessante periodizzazione, che mostra l'acuirsi dell'interesse per queste fonti nei decenni fra Otto e Novecento, un calo drastico in età fascista e una recente vigorosa ripresa, della quale in fondo l'edizione che stiamo qui discutendo rappresenta la conferma, cfr. M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità*, tabella a p. 41.
- 12 L. CESARINI SFORZA, *Lo statuto di Vezzano e Padergnone*, in "Archivio trentino", XXV (1910), pp. 7-8 in nota.
- 13 Lo stesso vale, sempre limitandosi a statuti di cui esista una prima redazione quattrocentesca, per Darzo, Piné, Tavodo, Calavino, Stenico, le cui seconde redazioni sono solo segnalate, o annunciate ma poi non pubblicate nei volumi II-III dell'opera.
- 14 M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità*, p. 34.
- 15 È forse il caso - ad esempio - della normativa stabilita nel 1498 nella vicinia di Malé (cfr. *Inventari e registi degli archivi parrocchiali della Val di Sole*, a cura di G. CICCOLINI, Trento 1939, p. 142).
- 16 Al riguardo sarebbe interessante schedare in modo sistematico anche le semplici menzioni di carte di regola trecentesche o quattrocentesche, che compaiono di quando in quando nella documentazione dei secoli successivi. Si scoprirebbe forse che lo scarso numero di testi oggi sopravvissuti va ricollegato non tanto al fatto che se ne producessero pochi, ma al fatto che l'incessante lavoro normativo può facilitare la non conservazione, la "mortalità archivistica" di redazioni sussunte in successivi rifacimenti e ormai superate.
- 17 P. CAMMAROSANO, *Italia medioevale*, cit.
- 18 Ad esempio, per un quadro complessivo degli interessi storico-istituzionali che si sono addensati sui *Weistümer* nella storiografia tedesca, cfr. l'antologia curata da P. BLICKLE, *Deutsche ländliche Rechtsquellen. Probleme und Wege der Weistumsforschung*, Stuttgart 1977, che riprende anche saggi usciti nei decenni precedenti.
- 19 Attorno al 1585, ad esempio, si addensa una fitta serie di statuti, nei quali compare la cosiddetta *Moderatio Betta*: si tratta di una serie di norme elaborate da Francesco de Betta, consigliere del vescovo Ludovico Madruzzo, che creano una cornice istituzionale tendenzialmente omogenea, definendo le competenze dei regolani in rapporto con l'autorità del principe, le relazioni fra la normativa locale e gli statuti di Trento ecc.
- 20 È il caso delle consuetudini della val di Fiemme nella redazione del 1613, l'unica presa in considerazione nell'ampio materiale statutario ad essa relativo nel XV-XVII secolo (vol. II, pp. 465-524).
- 21 Il concetto di "area statutaria" è richiamato in passant da W[elber] nelle sue considerazioni introduttive (*Criteri per la trascrizione*, p. XXIX).

---

### Christoph Gasser/Margareth Nössing, Beiträge zur Häusergeschichte der Stadt Klausen.

*Brixen: Weger, 1991; 310 Seiten, zahlreiche Abbildungen, eine Karte.*

Klausen im mittleren Eisacktal ist eine der kleinsten städtischen Siedlungen des Alpenraumes. Zwar wird die Bevölkerungszahl (1990: 4280 Ein-